

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di AREZZO

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**SOGGETTO INTERMEDIARIO
LOCALE APPENNINO
CENTRALE SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SANSEPOLCRO (AR) VIA XX SETTEMBRE 46 CAP 52037
Indirizzo PEC	appenninocentrale@pec.it
Numero REA	AR - 123807
Codice fiscale	01589770518
Forma giuridica	societa' consortile a responsabilita' limitata

BJ2QBV

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 29/09/1998 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 17/07/1998
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. SENZA FINE DI LUCRO, E' COSTITUITA ALLO SCOPO DI ATTUARE, IN FUNZIONE DI SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE, TUTTI GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE DEL PATTO TERRITORIALE PER L OCCUPAZIONE ...
Poteri da statuto	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE TUTTE LE DI LUI MANSIONI SPETTANO AL VICE PRESIDENTE PIU' ANZIANO CHE NON SIA ASSENTE O ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01589770518
del Registro delle Imprese di AREZZO
Precedente numero di iscrizione: AR-1998-20937
Data iscrizione: 29/09/1998

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 29/09/1998

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 17/07/1998

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2030

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1998
Scadenza esercizi successivi: 31/12

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)
Numero minimo amministratori: 9
Numero massimo amministratori: 15

collegio sindacale

Numero effettivi: 1

Oggetto sociale

LA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. SENZA FINE DI LUCRO, E' COSTITUITA ALLO SCOPO DI ATTUARE, IN FUNZIONE DI SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE, TUTTI GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE DEL PATTO TERRITORIALE PER L'OCCUPAZIONE DELL'APPENNINO CENTRALE AI SENSI DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA PREVISTA PER I PATTI TERRITORIALI E PROMUOVERE IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELL'AREA INTERESSATA DAL PATTO TERRITORIALE APPENNINO CENTRALE. PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL PATTO LA SOCIETA' PROVVEDE A:- RAPPRESENTARE IN MODO UNITARIO GLI INTERESSI DEI SOCI SOTTOSCRITTORI;- ATTIVARE RISORSE FINANZIARIE PER CONSENTIRE L'ANTICIPAZIONE E/O IL COFINANZIAMENTO DI EVENTUALI CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI E COMUNITARI, IVI COMPRESA LA PROMOZIONE DEL RICORSO DELLE SOVVENZIONI GLOBALI;- ATTIVARE LE RISORSE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PATTO;- VERIFICARE IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DEGLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ASSUMERE LE INIZIATIVE RITENUTE NECESSARIE IN CASO DI INADEMPIMENTI E/O RITARDI;- ASSICURARE IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA DEI RISULTATI;

- VERIFICARE E GARANTIRE LA COERENZA DI NUOVE INIZIATIVE CON L'OBIETTIVO DI SVILUPPO LOCALE A CUI FINALIZZATO IL PATTO;
- PROMUOVERE LA CONVOCAZIONE OVE NECESSARIO, DI CONFERENZE DI SERVIZI;
- ASSUMERE OGNI ALTRA INIZIATIVA UTILE ALLA REALIZZAZIONE DEL PATTO E QUINDI DELLE AZIONI CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AREA INTERESSATA.

LA STESSA POTRA' ESTENDERE LE PROPRIE AZIONI ANCHE NEI TERRITORI DI ALTRI COMUNI LIMITROFI ALL'AREA DEL PATTO. LA SOCIETA' POTRA' INDIRIZZARE, INOLTRE, LE PROPRIE INIZIATIVE AL SOSTEGNO ED ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO E DELLA OCCUPAZIONE, SVOLGENDO LA PROPRIA ATTIVITA' NELLA MEDESIMA AREA GEOGRAFICA DI CUI SOPRA SVOLGENDO IL PROPRIO PROGRAMMA COERENTEMENTE AGLI OBIETTIVI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI PIANI DI SVILUPPO REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI, NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO, DEL TURISMO, DEL COMMERCIO E DEL TERZIARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO:A) ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AIUTI ALL'OCCUPAZIONE, NONCHE' RICERCA, STUDI E PROGETTI;B)ALL'ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICO-GESTIONALE, ANCHE MEDIANTE LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI COLLEGAMENTI INFORMATICI E TELEMATICI NELL'AMBITO DEL COMPENSORIO E CON L'ESTERNO;C)ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED ASSISTENZA PER IL MARKETING, L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE;D) ALLA REALIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E ALLA PUBBLICAZIONE DI STUDI E RICERCHE SUL TERRITORIO;E) ALLA PROMOZIONE DI AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI COOPERAZIONE LOCALI, NAZIONALI E COMUNITARIE.

Poteri

poteri da statuto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE TUTTE LE DI LUI MANSIONI SPETTANO AL VICE PRESIDENTE PIU' ANZIANO CHE NON SIA ASSENTE O IMPEDITO A SUA VOLTA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI COMPONE DI 9 (NOVE) MEMBRI ELETTI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. IL NUMERO DEI MEMBRI ELETTI DALL'ASSEMBLEA, SU DESIGNAZIONE DEI SOCI ENTI PUBBLICI, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE A 5 (CINQUE).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIENE RINNOVATO OGNI 3 (TRE) ANNI, ED I SUOI COMPONENTI SONO RIELEGGIBILI.

SPETTA AL CONSIGLIO DETERMINARE IL COMPENSO DOVUTO A QUESTI MEMBRI CHE SONO CHIAMATI A SVOLGERE SPECIFICI INCARICHI IN FAVORE DELLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO ELEGGE NEL SUO INTERNO IL PRESIDENTE, OVE NON SIA STATO ELETTO DALL'ASSEMBLEA, UNO O PIU' VICEPRESIDENTI E PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI OVVERO AD UN COMITATO ESECUTIVO, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2381 C.C..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE TUTTE LE VOLTE NELLE QUALI VI SIA MATERIA SU CUI DELIBERARE OPPURE QUANDO NE SIA FATTA DOMANDA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI.

LA CONVOCAZIONE E' FATTA A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA O FAX O POSTA ELETTRONICA, DA SPEDIRSI NON MENO DI OTTO GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA E NEI CASI URGENTI, A MEZZO DI MESSO, DI TELEGRAMMA O FAX O POSTA ELETTRONICA, IN MODO CHE I CONSIGLIERI NE SIANO INFORMATI ALMENO UN GIORNO PRIMA DELLA RIUNIONE.

LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

LE VOTAZIONI SONO PALESI.

A PARITA' DI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI NONCHE' DI TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ATTRIBITEGLI NEL CORPO DEL PRESENTE STATUTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' NOMINARE DIRETTORI, INSTITORI E

PROCURATORI NONCHE' NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI SPECIALI NELLE LITI ATTIVE
E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED
AMMINISTRATIVA ED IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE

Altri riferimenti statutari

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

VENGONO MODIFICATI GLI ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO SOCIALE.

deposito statuto aggiornato

CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23/05/2013 E' STATO APPROVATO IL
NUOVO TESTO DI STATUTO MODIFICATO ALL'ARTICOLO 12

modifica articoli dello statuto

VENGONO MODIFICATI GLI ARTICOLI 14-15-26 DELLO STATUTO SOCIALE.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2013 - Statuto completo

Allegato "B" al n. 20089 della Raccolta

**STATUTO
DEL S.I.L. SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE
SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.**

TITOLO I - Denominazione – Sede – Durata

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Sansepolcro, la Società consortile a responsabilità limitata denominata "**Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale Società Consortile a r.l.**" in sigla "S.I.L. Appennino Centrale soc. cons. a r.l.". La società si potrà dotare di unità operative locali, non aventi le caratteristiche di sedi secondarie, al fine di garantire la copertura di tutta l'area del Patto Territoriale dell'Appennino Centrale.

ARTICOLO 2

La società durerà fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o sciolta anche prima della scadenza del termine con le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO II – Scopi – Oggetto –

ARTICOLO 3

La società consortile a r.l. senza fine di lucro, è costituita allo scopo di attuare, in funzione di Soggetto Intermediario Locale, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione del Patto Territoriale per l'Occupazione dell'Appennino Centrale ai sensi della Normativa nazionale e comunitaria prevista per i Patti Territoriali e promuovere il sostegno e lo sviluppo dell'area interessata dal Patto Territoriale Appennino Centrale.

Per il perseguimento delle finalità del patto la società provvede a:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soci sottoscrittori;
- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso delle sovvenzioni globali;
- attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto;
- verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti e/o ritardi;
- assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;
- promuovere la convocazione ove necessario, di conferenze di servizi;
- assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto e quindi delle azioni connesse allo sviluppo dell'area interessata.

La stessa potrà estendere le proprie azioni anche nei territori di altri Comuni limitrofi all'area del Patto.

La Società potrà indirizzare, inoltre, le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e della occupazione, svolgendo la propria attività nella medesima area geografica di cui sopra svolgendo il proprio programma coerentemente agli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo Regionali, Provinciali e locali, nel campo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, del commercio e del terziario, con particolare riferimento:

a) alla formazione professionale ed aiuti all'occupazione, nonché ricerca,

studi e progetti;

- b) all'assistenza tecnico-economico-gestionale, anche mediante la creazione e lo sviluppo di collegamenti informatici e telematici nell'ambito del comprensorio e con l'esterno;
- c) alla realizzazione di progetti ed assistenza per il marketing, l'informazione e la comunicazione;
- d) alla realizzazione di convegni, seminari e alla pubblicazione di studi e ricerche sul territorio;
- e) alla promozione di azioni di internazionalizzazione nell'ambito delle politiche di cooperazione locali, nazionali e comunitarie.

TITOLO III – Soci

ARTICOLO 4

Hanno diritto di partecipare alla Società Consortile:

- Le 11 Comunità Montane e le 4 Province che hanno sottoscritto al CNEL il primo documento di concertazione relativo al Patto Territoriale dell'Appennino Centrale, il 13 gennaio 1997;
- Le Associazioni delle categorie imprenditoriali e le centrali Cooperative che hanno sottoscritto al CNEL il primo documento di concertazione il 13 gennaio 1997;
- Le Camere di Commercio Provinciali;
- Banche ed Istituti di credito.

Possono chiedere di entrare a far parte della Società Consortile altri soggetti di rappresentanza generale e di categoria, Enti Pubblici, Università e Istituzioni di ricerca la cui adesione è utile e funzionale ai fini del raggiungimento degli scopi del Patto Territoriale.

ARTICOLO 5

L'ammissione del nuovo socio è fatta dietro richiesta dell'interessato il quale dovrà dichiarare la completa conoscenza delle disposizioni del presente Statuto del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di accettarle integralmente.

La richiesta di ammissione è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Le nuove adesioni sono ammesse entro i limiti del mandato agli amministratori sull'aumento del capitale sociale nei limiti di cui all'art.12 del presente Statuto.

La delibera che respinge la domanda deve essere adeguatamente motivata.

Il nuovo socio al momento della sottoscrizione dovrà versare l'importo del conferimento e di quanto dovuto pro quota per le spese generali sostenute dalla società consortile per il suo ingresso.

ARTICOLO 6

Le quote sociali non possono essere alienate ovvero sottoposte a pegno o vincoli senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che deve essere richiesta dal cedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui siano specificati gli estremi anagrafici del cessionario, il quale, a sua volta, dovrà possedere i requisiti previsti dagli articoli che precedono.

L'autorizzazione all'alienazione delle quote da parte dei soci richiedenti può essere negata nell'ipotesi in cui essa risulti contrastante con i fini perseguiti dalla società. Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata, la delibera che riporta tale decisione deve riportare i motivi per cui

l'autorizzazione non viene concessa.

In tal caso spetta al socio il diritto di recesso ex art. 10 del presente Statuto.
In caso di trasferimento per atto tra vivi a qualsiasi titolo della piena proprietà o di altro diritto reale delle quote spetta agli altri soci il diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione alle quote da ciascuno possedute per il valore nominale delle quote medesime.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve notificare offerta scritta, tramite lettera raccomandata A.R., agli altri soci, al domicilio risultante dal libro soci, i quali, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della detta comunicazione, devono notificargli, sempre tramite lettera raccomandata A.R., l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione.

Scaduto tale termine senza che alcuno eserciti tale diritto, le quote sono cedibili liberamente salvo quanto previsti dalla prima parte del presente articolo.

Qualora uno o più soci non esercitino il diritto di prelazione, ai soci che lo hanno esercitato verranno obbligatoriamente assegnate le quote in ordine alle quali il diritto stesso non è stato esercitato in proporzione alle quote originariamente possedute.

La data del timbro postale di inoltro della raccomandata di risposta fa fede della tempestività della risposta stessa.

Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato nel termine di 6 (sei) mesi.

Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità sopra indicate, avrà efficacia dal momento dell'iscrizione del cessionario nel libro dei soci.

Il cedente è solidalmente obbligato con il cessionario per il periodo di 2 (due) anni per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca del trasferimento delle quote.

ARTICOLO 7

I soci sono obbligati:

1. Al versamento della quota sottoscritta con la modalità e nei termini di legge e di quelli stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
2. All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

TITOLO IV – Esclusione e Recesso

ARTICOLO 8

L'esclusione di un socio è deliberata dall'assemblea nella medesima sede dell'assemblea straordinaria che delibera la corrispondente riduzione di capitale su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempimenti delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

ARTICOLO 9

Nel caso di esclusione, al socio spetta il rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

ARTICOLO 10

Il socio che intende recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi.

Oltre che nei casi previsti dal C.C. è ammesso il recesso per giusta causa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi, ai sensi del precedente comma, che legittimino il recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ARTICOLO 11

Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso o di esclusione, il Consiglio di Amministrazione qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

TITOLO V – Composizione del Patrimonio sociale-

ARTICOLO 12

La Società Consortile a r.l. avrà un capitale sociale con prevalente partecipazione pubblica che non potrà essere complessivamente inferiore al 51% dell'intero Capitale Sociale. Il Capitale Sociale è fissato in Euro 59.856 (cinquantanovemilaottococinquantesei);

ARTICOLO 13

Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione unitarie ed indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 C.C.

Eventuali versamenti dei soci, salvo patto contrario, saranno improduttivi di interessi purché dai bilanci risulti il titolo del versamento, ai sensi degli articoli 43 e 95 del T.U. 917 Imposte Dirette.

La società può comunque, effettuare la raccolta di denaro tra i soci nei limiti di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. In Materia Bancaria e Creditizia) in riferimento alla delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 3 marzo 1994 ed eventuali successive modifiche.

La partecipazione di ciascun socio al capitale sociale non può essere superiore al 20%.

Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove quote dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle quote da ciascuno possedute.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato nei termini previsti dal Codice Civile, salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci. Le quote non opiate potranno essere cedute a terzi, che rivestano una delle caratteristiche indicate dagli artt. 4 e 5, nei termini previsti dal Codice Civile, salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO VI – Esercizio sociale – Bilancio -

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.

E' fatto espresso diniego di distribuzione degli utili fra i soci. L'eventuale utile di esercizio sarà tassativamente reimpiegato per l'attivazione di iniziative contemplate nell'oggetto sociale e cioè al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione.

TITOLO VII – Organi sociali

ARTICOLO 15

Sono Organi della Società:

1. L'Assemblea dei Soci;

2. Il Consiglio di Amministrazione;

3. L'Organo di Controllo.

L'Assemblea dei soci

ARTICOLO 16

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare ai soci almeno 20 giorni prima della data di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e siano stati informati sugli argomenti all'ordine del giorno e non si siano opposti alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 17

L'Assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio consuntivo;
2. Proceda alla nomina delle cariche sociali;
3. Determina le misure dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
4. Approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
5. Delibera sulle responsabilità degli amministratori;
6. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro il termine temporale di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2478 bis 1° comma C.C.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da soci rappresentanti almeno 1/3 dell'intero capitale sociale. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 18

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, fermo restando quanto sopra previsto in tema di esclusione dall'art.8 che precede.

ARTICOLO 19

L'Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 20

Per la votazione si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

ARTICOLO 21

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti nel libro soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta con le modalità e nei limiti di cui all'art. 2372 del C.C.; ogni delegato può rappresentare non più di cinque soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ARTICOLO 22

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea su proposta del Presidente. Il Segretario può essere un non socio.

Il Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il numero dei membri eletti dall'assemblea, su designazione dei soci enti pubblici, non potrà essere superiore a 5 (cinque).

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni 3 (tre) anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto a questi membri che sono chiamati a svolgere specifici incarichi in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, ove non sia stato eletto dall'Assemblea, uno o più vicepresidenti e può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo di messo, di telegramma o fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società per il raggiungimento degli scopi sociali nonché di tutte le altre funzioni attribuitegli nel corpo del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare direttori, institori e procuratori nonché nominare avvocati e procuratori speciali nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione

ARTICOLO 24

In caso di cessazione della carica di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 CC.

ARTICOLO 25

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente più anziano che non sia assente o impedito a sua volta.

Collegio Sindacale

ARTICOLO 26

L'Assemblea può nominare un Organo di controllo a scelta tra un Collegio Sindacale collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti, un collegio sindacale monocratico (Sindaco Unico) e un Revisore Unico, eletto tra i soggetti aventi i requisiti di legge. L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale collegiale, monocratico (Sindaco Unico) o il Revisore Unico ne determina il compenso per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio sindacale collegiale e monocratico (Sindaco Unico) esercita il controllo contabile.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere riconfermato.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art.2477 c.c..

TITOLO VIII – Scioglimento e Liquidazione

ARTICOLO 27

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società procede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le regole di funzionamento dell'eventuale collegio e i criteri in base ai quali svolgere la fase di liquidazione ai sensi dell'articolo 2487 C.C.

TITOLO IX – Disposizioni Generali

ARTICOLO 28

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società verrà disciplinato, per quanto non previsto dal presente statuto e nei limiti consentiti dalla vigenti disposizioni di legge, da regolamenti interni a cura del Consiglio di Amministrazione ed approvati in Assemblea dei soci.

ARTICOLO 29

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile ed altre leggi vigenti.

F.to: Roberto Rossi, Carmelo Gambacorta Notaio.

Bollo assolto all'origine ai sensi del D.LGS. 22.2.2007 tramite MUI.

Registrato a Sansepolcro il 28/05/2013 n.530/1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23, comma 5 del D.L. 82 del 2005.